

Sentenza del 06/03/2023 n. 236 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche Sezione/Collegio 3

Testo

Intitolazione:

IMU - riqualificazione del terreno da agricolo ad edificatorio - valutabili il prezzo di acquisto e il frazionamento.

Massima:

Il frazionamento di un terreno agricolo, per volontà della società acquirente, che comporti la creazione di più particelle poi catastalmente censite, rende tali particelle assoggettabili ad Imposta municipale come zona edificabile. Nel caso esaminato i giudici di secondo grado hanno ritenuto che gli immobili fossero da assoggettare ad imposta municipale come terreni edificabili, anziché agricoli, visto peraltro che le stesse aree, una volta accatastate al catasto fabbricati, non erano nemmeno più dotate del relativo reddito dominicale. In tal senso i giudici hanno ritenuto valutabile, ai fini probatori e qualificanti - a riprova della "vocazione edificatoria" dei terreni di cui discuteva - anche la vicenda traslativa della proprietà, nonché il corrispettivo pattuito al momento dell'acquisto del terreno oggetto dell'atto, troppo elevato rispetto alla superficie complessiva in riferimento ai metri quadri compravenduti, ove fossero realmente stati riferibili a zona agricola.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La soc. "S S.r.l." in data 17.03.2015 depositava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2/2012, notificato in data 22.12.2014 per IMU anno 2012, emesso dal Comune di Macerata. La società ricorrente premetteva in fatto di avere eseguito due versamenti IMU, rispettivamente in data 18.06.2012 e 17.12.2012, in relazione all'imposta dovuta sul terreno agricolo di sua proprietà, censito al catasto al fg. 41, per complessivi euro 1.255,78. Tale somma risultava dal seguente calcolo: reddito dominicale x 75 x aliquota 7 per mille. Viceversa, nel provvedimento impugnato risultava dovuta la somma di euro 22.315,53 a titolo di imposta, interessi e sanzioni, in quanto detto terreno era qualificato come area fabbricabile del valore di Euro 1.000.000,00. Il Comune irrogava, altresì, una sanzione per omessa dichiarazione. La ricorrente contestava il provvedimento impugnato per i seguenti motivi: 1). Carenza di motivazione violazione dell'art. 7, co. 162 L. 296/2006 e art. 7 L. 212/2000. La ricorrente rappresentava che l'atto impositivo non consentiva di comprendere tutti i passaggi logico-giuridici seguiti dal Comune di Macerata e richiesti normativamente, in quanto nulla veniva spiegato in merito al fatto o alla circostanza che aveva determinato la presunta mutazione di qualifica del terreno da agricolo ad edificabile. Inoltre, veniva indicato quale valore dell'immobile il prezzo ottenuto dalla sua vendita, effettuata solo nel 2013, senza spiegazioni. 2). Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 D.L. 223/2006 e D. Lgs. 504/1992. La ricorrente rappresentava altresì che, in data 16.03.2009, aveva stipulato un contratto preliminare condizionato di compravendita con la ditta Eurospin Tirrenica spa quale promissario acquirente. In data 27.06.2011 veniva presentata al Comune di Macerata dalla ditta E spa una domanda di permesso di

costruire tramite procedura SUAP finalizzata alla realizzazione di un manufatto prefabbricato con destinazione commerciale, dando inizio al relativo iter amministrativo. Solo a decorrere dal 27.05.2013, data di accoglimento della domanda di variante al PRG, tale terreno aveva assunto la natura di terreno edificabile e, quindi, solo da tale data doveva scontare l'imposta comunale sugli immobili sulla base del valore venale in comune commercio. La ricorrente sosteneva che l'art. 36, co 2 D.L. 223/2006 prevedeva infatti che un'area era da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo: fino a quando la variante al PRG dell'area non veniva approvata, lo strumento urbanistico adottato dal Comune di Macerata non prevedeva l'utilizzabilità della stessa, al tempo di proprietà della ricorrente, a scopo edificatorio, bensì risultava quale zona agricola. Ciò risultava confermato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27.05.2013, laddove si affermava che l'immobile risultava ubicato su area avente destinazione urbanistica di zona agricola di salvaguardia paesistico-ambientale di cui all'art 28 N.T.A. del PRG del Comune di Macerata. La società ricorrente concludeva chiedendo alla Commissione Tributaria Provinciale di dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento, con vittoria delle spese di giudizio. Il Comune di Macerata si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 16.02.2016 laddove contestava il ricorso con le seguenti argomentazioni. Nel periodo oggetto dell'accertamento impugnato la ricorrente era proprietaria di un'area distinta al Catasto Fabbricati al Fg. 41, p.lle 513, 515, 518 e successive. In data 23.01.2009 la p.lle 518, che comprendeva quasi interamente l'area in questione era stata accatastata come F01 al Catasto dei fabbricati come da Docfa allegata, da cui risultava che l'accatastamento era conseguente alla realizzazione di una nuova costruzione: mediante tale atto, dunque, la ricorrente aveva espressamente qualificato le aree in questione come edificabili. Ciò era confermato dal sopracitato atto contrattuale del 16.03.2009, in cui l'area, transitata al catasto fabbricati per precisa scelta della ricorrente, non poteva di certo essere agricola. L'Ente locale rivendicava la corretta motivazione del provvedimento impugnato, atteso che la contribuente era perfettamente in grado di ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente medesimo, che aveva accertato inferiori versamenti rispetto al dovuto per aver considerato agricola un'area che, per destinazione catastale e per valore riconosciuto dalle stesse parti, non poteva essere più valutata come tale. Secondo l'Ente il provvedimento impugnato conteneva l'indicazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto posti a fondamento della pretesa tributaria e la ricorrente era stata in grado di difendersi compiutamente. Le proprietà della ricorrente andavano quindi assoggettate ad imposta, che non poteva essere quella relativa ai terreni agricoli, in quanto le stesse aree, accatastate al catasto fabbricati, non erano nemmeno più dotate del relativo reddito dominicale, come da visura allegata. Ne derivava che le stesse aree, in base alle possibilità effettive di edificazione ex art. 5 (rectius 2), co 1, lett. b) DLgs. 504/1992 erano da assoggettare all'imposta come aree edificabili sulla base del valore dalla controparte stessa stabilito nel contratto preliminare stipulato. La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata con sentenza n. 164/2016 pronunciata in data 09/03/2016 e depositata in data 26/04/2016 ha respinto il ricorso. Il giudice di prime cure ha così deliberato: "Non è meritevole di accoglimento il motivo di ricorso afferente alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato, giacché dallo stesso si evincono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, che ha contestato alla contribuente la "omessa dichiarazione dell'area edificabile sita in Via dei Velini al Fg. 41, p.lle 513/515/518 e succ. modificazione avente destinazione urbanistica di Zona Commerciale sottozona 1 normata dall'art. 23 delle NTA e venduta in data 19.09.2013 al prezzo di euro 1.000.000, importo a base del presente atto quale valore venale in comune commercio dell'area in questione". Dagli atti del giudizio emerge il documento denominato . Di conseguenza, fintanto che la variante al P.R.G. non è stata successivamente approvata, lo strumento urbanistico adottato dal Comune di Macerata non prevedeva l'utilizzabilità dell'area, al tempo di proprietà dell'appellante, a scopo edificatorio e, pertanto, va confermato l'operato della Società esponente". Per converso, l'Ente comunale controdeduce nei termini che si ritiene di seguito riproporre: "La Società ricorrente, come sopra già riportato, era proprietaria, nei periodi oggetto degli accertamenti impugnati, di un'area sita in Macerata tra Via V e Via F, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 41, p.lle 513, 515, 518 e successive. In data 20/01/2009 la Società ricorrente ha stipulato un contratto preliminare (il cui estratto è presente nel fascicolo processuale) concordando un corrispettivo di cessione in complessivi euro 1.000.000,00, di cui 150.000,00 da corrispondere come caparra confirmatoria per le particelle 186 - 36 e 490 del fg. 41 del Catasto Terreni. Secondo quanto previsto nel contratto, la ricorrente ha successivamente provveduto a frazionare le particelle suddette, creando quelle oggetto degli atti di accertamento impugnati da parte del Comune. In data 22/01/2009, la

ricorrente ha, infatti, presentato all'Agenzia del Territorio di Macerata (ora Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio) una procedura DOCFA (di cui al punto precedente) mediante la quale si costituiva, in particolare, l'unità immobiliare censita al fg 41 part. 518 di categoria F/1 di superficie pari a mq 6.350. La variazione sopra descritta è intervenuta su istanza della ricorrente, quindi su precisa volontà della stessa". () "In particolare, è da respingere la pretesa dichiarazione di nullità dell'atto per violazione dell'art. 36 del D. L. n. 223/2006, ritenendo che preliminarmente la questione vada esaminata alla luce delle disposizioni del D. Lgs n. 504/92. A norma del suddetto decreto infatti sono da assoggettare a imposta tutti gli immobili situati nel territorio dello Stato. Non c'è dubbio, quindi, che anche le proprietà della Società ricorrente fossero da assoggettare all'imposta che però non può essere quella dei terreni agricoli, dato peraltro che le stesse aree, accatastate al catasto fabbricati, non erano nemmeno più dotate del relativo reddito dominicale". () "Ne deriva, giocoforza, che le stesse aree, (art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 504/92) fossero da assoggettare all'imposta come aree edificabili sulla base del valore stabilito nel contratto preliminare stipulato dalla controparte stessa. Dal documento DOCFA sopra evidenziato, si evince che l'accatastamento è volto alla realizzazione di una nuova costruzione. Pertanto, la Società ricorrente, attraverso la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante e dal tecnico di sua fiducia in sede di accatastamento, ha espressamente qualificato le aree di cui trattasi come aree edificabili". () "In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e cioè che l'area in questione ha assunto la natura di area edificabile solo successivamente alla delibera C.C. n. 39 del 27/05/2013, occorre tenere presente che l'area edificabile costituisce un genere articolato nelle due specie dell'area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e dell'area edificabile di fatto, vale a dire del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmatica". () "Semplificando quanto sopra enunciato, possiamo affermare che qualora un terreno non sia qualificato nell'ambito di un piano urbanistico, ciò non ne comporta l'esclusione dall'imposta nel caso vi siano elementi che ne facciano presumere la vocazione edificatoria. È evidente che, benché sussista il diritto privatistico di definire liberamente il prezzo per la cessione di un bene, come affermato dalla ricorrente, è inverosimile che un'area agricola di soli mq 6.350 abbia potuto essere oggetto di un contratto di compravendita con corrispettivo pari a 1.000.000,00 di euro". Orbene, riportate per estratto le rispettive posizioni sostanziali e processuali delle parti osserva il Collegio che, per quanto si dirà nel prosieguo, le argomentazioni addotte da parte appellante non sono condivisibili; viceversa, condivisibili si palesano le argomentazioni addotte da parte appellata. Conducono a questo convincimento due considerazioni dirimenti ai fini della decisione sfavorevole a parte appellante. In primo luogo, è necessario ribadire, in conformità con quanto statuito dal giudice di prime cure, che in data 22/01/2009, la ricorrente ha presentato all'Agenzia del Territorio di Macerata (ora Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio) una procedura DOCFA mediante la quale si costituiva, in particolare, l'unità immobiliare censita al fg 41 part. 518 di categoria F/1 di superficie pari a mq 6.350. Ossia, è stata la stessa ricorrente ad effettuare in tale data il passaggio dell'area agricola a ente urbano. Ne consegue che, come ha sottolineato condivisibilmente il primo giudice, "In base a ciò, come sostenuto dal Comune e non contestato dalla parte ricorrente, l'area in questione non può essere considerata come terreno agricolo, avendo perso anche il reddito dominicale, ma va qualificata come area edificabile e pertanto assoggettata ad ICI". In secondo luogo, e in via assorbente, il convincimento riguardo all'assoggettamento ad imposta dell'area in questione deriva dall'esame della giurisprudenza di riferimento ripetutamente espressa dai Giudici di legittimità riguardo alla c.d. "edificabilità di fatto", quale specie di edificabilità rilevante giuridicamente in tema di imposizione tributaria in cui viene a trovarsi un immobile e che condiziona il suo valore economico. In sostanza, l'edificabilità "di fatto", rappresenta la condizione in cui si trova il «terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmatica. La Corte di Cassazione, già in epoca meno recente con la sentenza n. 5166 del 1° marzo 2013 ha precisato che l'edificabilità fattuale o potenziale di un immobile si individua attraverso la constatazione dell'esistenza di una serie di indici, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati e, più in generale, l'esistenza di qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica. Secondo i giudici della Suprema Corte, ai fini della determinazione della base imponibile l'area edificabile costituisce una categoria che si articola in due fattispecie giuridicamente rilevanti: area edificabile "di diritto", così

qualificata nell'ambito di un piano urbanistico, e area edificabile "di fatto", costituita dal terreno che, seppur privo di qualificazione urbanistica, può comunque avere una vocazione edificatoria perché "potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmata". Viene dunque meno la tesi che, distinguendo in modo netto i terreni edificabili dai terreni agricoli, afferma che ai primi sarebbero riconducibili soltanto terreni edificabili di diritto. Per la Cassazione un'edificabilità programmata richiede la constatazione, da eseguirsi caso per caso, di una serie di fatti e di indici obiettivi di incidenza sulla destinazione urbanistica, quali ad esempio, come innanzi detto, la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati. In base a questa interpretazione, l'edificabilità di fatto di un terreno diventa giuridicamente rilevante al pari dell'edificabilità di diritto, "differenziandone per il solo fatto di non essere (ancora) oggetto di pianificazione urbanistica, in quanto l'edificabilità di fatto è una situazione giuridica oggettiva, nella quale può venirsi trovare un bene immobile e che influisce sul suo valore (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9131 del 19/04/2006)". I Giudici di legittimità evidenziano che l'edificabilità di fatto è un principio rilevante, oltre che ai fini della imposizione diretta, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, dell'imposta comunale sugli immobili e della determinazione dell'indennità di espropriazione. Sullo stesso solco si è espressa in epoca più recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30732/2021, laddove si afferma che ai fini dell'imposizione IMU, stesso principio vale anche per l'ICI, conta anche l'edificabilità di fatto di un'area fabbricabile e non solo quella di diritto. Pertanto, un'area sarà assoggettabile al tributo anche nel caso in cui ad essa, pur non essendo inserita nel piano urbanistico, possa essere riconosciuto un carattere di edificabilità desunto da fattori diversi come la sua collocazione nelle vicinanze di un centro abitato, lo sviluppo edificatorio delle aree adiacenti o la presenza di servizi pubblici essenziali. Si legge infatti nella pronuncia: "[] questa Corte ha infatti condivisibilmente affermato che (cfr. Cass. nn. 23023/2016, 20137/2012) l'edificabilità fiscale si articola in due specie: l'area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e l'area edificabile di fatto, vale a dire quella del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria che si individua attraverso la constatazione dell'esistenza di taluni indici, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l'esistenza di qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica []". In particolare, e specificatamente in materia di tassazione delle plusvalenze di aree edificabili, ma il concetto è applicabile anche in tema di ICI/IMU, la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 9842 del 26 maggio 2020 afferma che rileva anche l'edificabilità di fatto del terreno ai fini della plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreni che, in virtù di strumenti urbanistici vigenti, sono suscettibili di utilizzazione edificatoria. La suprema Corte ha chiarito che ai fini della plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreni che, in virtù di strumenti urbanistici vigenti, sono suscettibili di utilizzazione edificatoria rileva anche l'edificabilità di fatto del terreno. L'edificabilità "di fatto" è equiparabile a quella "di diritto", pur non essendo (ancora) oggetto di pianificazione urbanistica, perché rappresenta una situazione giuridica oggettiva che influisce sul valore dell'immobile. In quel caso il ricorso per cassazione era stato proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di CTR di annullare l'avviso di accertamento, notificato ad un contribuente per la ripresa a tassazione ai fini IRPEF relativa alla plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Secondo il giudice di appello la cessione non era assoggettabile al regime fiscale connesso alle plusvalenze, perché il bene era inserito fra le aree sottoposte a vincoli da parte del Piano regolatore generale. Al contrario, i giudici di legittimità hanno considerato fondata la doglianza dell'Ufficio e accolto il ricorso. La controversia ruota attorno alla corretta interpretazione dell'art. 67 del TUIR, nel testo applicabile *ratione temporis*, secondo cui la plusvalenza si realizza nel cedere a titolo oneroso terreni che, in virtù di strumenti urbanistici vigenti, sono "suscettibili di utilizzazione edificatoria". Sul tema il Collegio di legittimità è fermo nel ritenere che, ai fini della determinazione della base imponibile: "L'area edificabile costituisce un genere articolato nelle due specie dell'area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e dell'area edificabile di fatto, vale a dire del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmata. Una siffatta edificabilità non programmata, o fattuale o potenziale, si individua attraverso la constatazione dell'esistenza di taluni fatti indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il

collegamento con i centri urbani già organizzati, e l'esistenza di qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica. Ne deriva che, essendo l'edificabilità di fatto una specie di edificabilità rilevante giuridicamente - perché presa in considerazione dalla legge sia ai fini dell'ICI (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, Comma 1, lett. b), primo periodo, seconda ipotesi) che della determinazione dell'indennità di espropriazione (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359 e D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 5) -, tale va considerata anche ai fini della plusvalenza, trattandosi di un'edificabilità "di diritto", differenziandosene per il fatto di non essere (ancora) oggetto di pianificazione urbanistica, in quanto l'edificabilità di fatto è una situazione giuridica oggettiva, nella quale può venirsi a trovare un bene immobile e che influisce sul suo valore". Sul terreno edificabile «di fatto» è dovuta la plusvalenza da cessione. Un terreno, quindi, non urbanisticamente qualificato potrà avere una vocazione edificatoria anche se al di fuori di una previsione programmatica urbanistica. In altri termini ciò che conta anche ai fini della tassazione è la vocazione edificatoria del terreno, che prescinde dai piani regolatori. La Corte di Cassazione ha dato valenza giuridica ed economica «all'area edificabile di fatto» sia pure inserita al di fuori di una previsione programmatica urbanistica. La stessa Corte ha così ritenuto assoggettabile a tassazione alle imposte dirette a norma dell'articolo 67 del Tuir n. 917/86, la plusvalenza realizzata dalla vendita dello stesso terreno ritenuto «edificabile di fatto». Orbene, nella controversia che qui ci occupa osserva il Collegio, in conformità con quanto dedotto dalla difesa dell'Ente comunale, che, indipendentemente dal fatto che l'area in questione risultasse individuata nel Piano Regolatore Comunale in zona agricola, la medesima area si ritiene che abbia comunque assunto una "vocazione edificatoria" e che, quindi, essendo l'area "edificabile di fatto", sia da assoggettare all'imposta reclamata. Conferma il convincimento cui perviene questo Collegio la condivisibile circostanza, riferita dalla difesa dell'Ente comunale ed avallata dal giudice di primo grado, secondo cui appare, alquanto, "inverosimile che un'area agricola di soli mq. 6.350 abbia potuto essere oggetto di un contratto di compravendita con corrispettivo" non contestato dalla ricorrente e comunque importante "pari a 1.000.000,00 di euro". Pertanto, si ritiene corretto e legittimo l'operato dell'Ente comunale il quale ha rideterminato il tributo concernente l'area in questione qualificandola come area edificabile e applicando alla stessa il valore, non contestato nella sua entità, indicato nell'atto di compravendita in base a due elementi fondamentali: 1) sia in considerazione del precedente passaggio dell'area agricola in questione a ente urbano (F1), passaggio richiesto da parte contribuente medesima; 2) e sia in considerazione della palese "vocazione edificatoria" dell'area derivante dalla sua "edificabilità di fatto", come comprovato dalle vicende traslative della proprietà che hanno riguardato detta area. Si conferma, quindi, la infondatezza del suddetto motivo di appello. Con il terzo ed ultimo motivo di appello parte appellante eccepisce la "Violazione degli articoli 23 e 32 comma 2 del DLgs. 546/92 - costituzione tardiva della parte resistente ben oltre i limiti previsti per il deposito delle memorie illustrative". Il motivo è infondato e da respingere. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23 e 32 D.Lgs. n. 546/1992, il convenuto deve costituirsi entro 60 giorni dal giorno in cui ricorso è stato notificato con il rispetto del termine di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale. Nel caso che qui occupa, è pacifico che il contribuente si è costituito ben oltre tale termine e non abbia osservato il termine di 20 giorni per il deposito di documentazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, "nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto" (in questi esatti termini, cfr. da ultimo la massima ufficiale della pronuncia di Cass. n. 2585/2019; per le medesime conclusioni, si vedano anche Cass. n. 6734/2015 e Cass. n. 18962/2005). Ne deriva che, non avendo parte convenuta proposto eccezioni non rilevabili d'ufficio e neppure formulato istanza per la chiamata di terzi, nessun profilo di invalidità è eccepibile, dovendosi escludere qualunque sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione. Occorre altresì precisare che nel caso de-quo non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa dal momento che la documentazione prodotta dall'Ente comunale a corredo della costituzione in giudizio è di provenienza della stessa parte ricorrente: trattasi quindi di documenti già conosciuti da parte ricorrente in quanto di sua provenienza e che la ricorrente medesima non ha sostanzialmente contestato (cfr. importo della compravendita). In conclusione, e per le suesposte motivazioni, l'appello deve essere respinto attesa la legittimità dell'impugnato avviso di accertamento emesso dal Comune di Macerata a

titolo di ICI per l'anno 2009. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, risultano inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate tra le parti attesa la estrema particolarità della fattispecie trattata nonché la a volte rilevata contraddittoria evoluzione giurisprudenziale in materia. P.Q.M. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche respinge l'appello proposto dalla società "S S.r.l." e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza. Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza